

# *COMUNE DI STORNARELLA*

*- PROVINCIA DI FOGGIA -*

C.so Garibaldi, 2

Cod. Fisc. e Partita I..V.A. 00382510717

Cap 71048

Pec. [comunedistornarella@legpec.it](mailto:comunedistornarella@legpec.it)



# *STATUTO*

# *COMUNALE*

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.  
N. 33 DEL 17 NOVEMBRE 2017.*

*ENTRATO IN VIGORE IL 24 DICEMBRE 2017 .*

**COMUNE DI STORNARELLA**  
**Statuto Comunale.**

**SOMMARIO**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Il comune
- Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

**TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO**

- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Potestà regolamentare
- Art. 6 - Consiglio comunale
- Art. 7 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 8 - Consiglieri comunali
- Art. 9 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 10 - Decadenza
- Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale
- Art. 12 - Adunanze consiliari
- Art. 13 - Linee programmatiche
- Art. 14 - Poteri di iniziativa
- Art. 15 - Sindaco
- Art. 16 - Vice sindaco
- Art. 17 - Giunta comunale
- Art. 18 - Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 19 - Funzionamento della giunta
- Art. 20 - Mozione di sfiducia
- Art. 21 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 22 - Commissione per le pari opportunità
- Art. 23 - Consiglio comunale ragazzi

**Titolo III - SERVIZI COMUNALI**

- Art. 24 - Forma di gestione
- Art. 25 - Gestione in economia
- Art. 26 - Aziende speciali
- Art. 27 - Istituzioni
- Art. 28 - Società
- Art. 29 - Convenzioni
- Art. 30 - Consorzi
- Art. 31 - Accordi di programma
- Art. 32 - Modalità costitutive
- Art. 33 - Altre forme di collaborazione

**TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

- Art. 34 - Principi generali
- Art. 35 - Responsabili dei servizi e/o settori
- Art. 36 - Funzioni dei responsabili dei settori
- Art. 37 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 38 - Incarichi e collaborazioni esterne

Art. 39 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

Art. 40 - Conferenza dei capi-servizio

Art. 41 - Il segretario comunale

Art. 42 - Vice segretario

#### **TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Petizioni

Art. 45 - Proposte

Art. 46 - Referendum consultivo

Art. 47 - Forum dei cittadini

Art. 48 - Principi generali per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle associazioni

Art. 49 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni

Art. 50 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 51 - Modalità di iscrizione

Art. 52 - Effetti e benefici dell'iscrizione all'albo

Art. 53 - Revisione – cancellazione dall'albo

Art. 54 - Pubblicità

Art. 55 - Entrata in vigore

Art. 56 - Titolari dei diritti

Art. 57 - Libere forme associative

Art. 58 - Partecipazione popolare

Art. 59 - Consultazione della popolazione

Art. 60 - Diritto di informazione

#### **TITOLO VI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Art. 61 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 62 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 63 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

Art. 64 - Istruttoria pubblica

Art. 65 - Tutela della riservatezza

Art. 66 - Difensore civico

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 67 - Revisione dello statuto

Art. 68 - Adozione dei regolamenti

Art. 69 - Disciplina transitoria e finale

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 - Il comune**

1. Il comune di Stornarella provincia di Foggia, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità cittadina.
2. La sede comunale è in Corso Garibaldi n.2.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli storici così come risulta dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 2008 trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 14 luglio 2008, registrato nei registri dell'Ufficio Onorificenze ed Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, Reg. Anno 2008 – Pagina 51 sono stati individuati con la seguente blasonatura :

Stemma : di cielo, alla torre esagonale, d'oro, tre lati visibili, priva di merli, murata, finestrata, chiusa di nero, cimata dallo storno, dello stesso, fondata sulla bassa collina tondeggiante, uscente dai fianchi e fondata in punta, di verde; essa collina caricata da due buoi d'argento, il bue a destra rivoltato, quello a sinistra riposante e con la testa di fronte. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone : drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Il territorio del comune si estende per 33,38 Kmq., confina con i comuni di Cerignola – Stornara – Ascoli S. – Orta Nova

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

All'interno del territorio del comune di Stornarella non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5. Patrono del comune è San Francesco da Paola, la cui festività ricorre il 2 aprile

### **Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità**

- Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
- Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
- Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.

- Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
- Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
- Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
- A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
  - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
  - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
  - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
  - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
  - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
  - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
  - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
  - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
  - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
  - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
  - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

### **Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri**

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

## Titolo II ORGANI DI GOVERNO

---

### **Articolo 4 - Organi**

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

### **Articolo 5 - Potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

### **Articolo 6 - Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

### **Articolo 7 - Competenze del consiglio comunale**

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

### **Articolo 8 - Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
  - iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
  - presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
  - accesso come prevede la legge.

3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

#### **Articolo 9 - Conferenza dei capigruppo consiliari**

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

#### **Articolo 10 - Decadenza**

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

#### **Articolo 11 - Convocazione del consiglio comunale**

L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dello statuto comunale.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali

almeno un due giorni prima della seduta e almeno sei ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

#### **Articolo 12 - Adunanze consiliari**

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

#### **Articolo 13 - Linee programmatiche**

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
2. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
3. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

#### **Articolo 14 - Poteri di iniziativa**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, e ai singoli

consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

#### **Articolo 15 - Sindaco**

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
  - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
  - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
  - può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
  - indice i referendum previsti dal successivo articolo 46 e convoca i relativi comizi elettorali;
  - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 50 comma 5 e art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
  - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

#### **Articolo 16 - Vice sindaco**

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

#### **Articolo 17 - Giunta comunale**

1. La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) stabilisce il numero dei componenti dell'organo a seconda della popolazione residente nel comune italiano di riferimento:

- per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo

- di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  - per i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  - per i comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  - per i comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
  - per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).

Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, invece, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56). Nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014).

La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta. Trova, inoltre, applicazione la norma che fa divieto alla nomina, nella giunta, del coniuge, degli ascendenti e discendenti, dei parenti e degli affini fino al terzo grado del sindaco (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

La disposizione del decreto legislativo 267/2000 secondo cui il sindaco nella prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni comunica la nomina dei componenti la giunta ha natura acceleratoria e, pertanto, il rinvio dell'incombenza alla seduta successiva non comporta la decadenza del consiglio comunale (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476).

#### **Articolo 18 - Attribuzioni della giunta comunale**

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

#### **Articolo 19 - Funzionamento della giunta**

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

#### **Articolo 20 - Mozione di sfiducia**

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 21 - Cessazione dalla carica di assessore**

2. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

#### **Articolo 22 - Commissione per le pari opportunità**

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

#### **ART. 23 Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporto con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

### Titolo III SERVIZI COMUNALI

---

#### **Articolo 24 - Forma di gestione**

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
  - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
  - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 25, comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

#### **Articolo 25 - Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

#### **Articolo 26 - Aziende speciali**

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore;
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
4. Il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti di cui prima.
5. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
7. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
8. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
9. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
10. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del

pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

11. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
12. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### **Articolo 27 - Istituzioni**

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale (art. 114 T.U.E.L. ).
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 26 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

#### **Articolo 28 - Società**

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

#### **Articolo 29 - Convenzioni**

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

#### **Articolo 30 - Consorzi**

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

#### **Articolo 31 - Accordi di programma**

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento

delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

**Articolo 32 - Modalità costitutive**

2. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

**Articolo 33 - Altre forme di collaborazione**

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

## Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

---

### **Articolo 34 - Principi generali**

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

### **Articolo 35 - Responsabili dei servizi e/o Settori**

1. Ai responsabili dei servizi e/o Settori spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

### **Articolo 36 - Funzioni dei responsabili dei settori**

1. I Responsabili dei Settori esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili dei Settori possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

### **Articolo 37 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La copertura dei posti di responsabili dei settori, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

### **Articolo 38 - Incarichi e collaborazioni esterne**

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- b) occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
  5. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
  6. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Articolo 39 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
2. Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

#### **Articolo 40 - Conferenza dei capi-servizio**

1. È istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del segretario generale (o del direttore generale, se previsto).
2. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

#### **Articolo 41 - Il segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

#### **Articolo 42 - Vice segretario**

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

## Titolo V

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

---

#### **Art. 43 - Consultazioni**

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

#### **Art. 44 - Petizioni**

1. Chiunque, purchè residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il procedimento per l'esame della petizione dovrà essere concluso dall'organo competente del Comune nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua presentazione .
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

#### **Art. 45 - Proposte**

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

#### **Art. 46 - Referendum consultivo**

1. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
  - il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
  - i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - gli atti relativi al personale del comune;
  - gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
  - le espropriazioni per pubblica utilità;
  - questioni attinenti sanzioni amministrative;
  - piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.
7. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
9. Per la validità del referendum il quorum è del 20% degli aventi diritto al voto
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

#### **Art. 47 - Forum dei cittadini**

Inoltre per attuare i principi di democrazia diretta sembra necessario introdurre nello Statuto comunale una particolare forma di partecipazione denominata "Forum dei cittadini" che mira a creare un legame diretto tra cittadini ed istituzioni.

1. Il Comune di Stornarella promuove, quali organismi di partecipazione, "FORUM DEI CITTADINI", cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I Forum dei Cittadini possono avere carattere periodico TRIMESTRALE o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ai Forum partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I Forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di 150 (centocinquanta) cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione, di cui è richiesta la presenza.

#### **5. CHI CONVOCA IL FORUM :**

- SINDACO
- ASSESSORI
- DELEGATO/I PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONISMO
- 150 CITTADINI
- ALMENO DUE CONSIGLIERI COMUNALI A FIRMA CONGIUNTA
- NUMERO DI FORUM AMMESSI 1(uno) FORUM TRIMESTRALE CON MASSIMO DUE ARGOMENTI PROGRAMMATI
- ATTIVAZIONE DEL FORUM SOTTO FORMA DI BLOG SUL SITO COMUNALE

#### **ART. 48 - PRINCIPI GENERALI - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Il Comune di Stornarella riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici.

**Art. 49 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni**

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari; in assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

- 1. Sezione Cultura:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito , del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni.
- 2. Sezione ambiente ed impegno civile:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.
- 3. Sezione educativa, sportiva e ricreativa:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.
- 4. Sezione socio assistenziale e sanitaria:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.
- 5. Protezione civile e controllo del territorio:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il controllo del territorio (inteso come pattugliamento), aiuto nei momenti di calamità naturali e di sicurezza del cittadino

**Art. 50 - Requisiti per l'iscrizione**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio nazionale, regionale e provinciale, purché svolgano attività nel territorio del Comune di Stornarella. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dall'Assessorato competente, d'intesa con il Dirigente comunale competente.

**Art. 51 - Modalità d'iscrizione**

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Dirigente comunale competente per Settore, che opera di concerto con l'Assessore delegato in materia, al quale ultimo deve essere indirizzata la relativa domanda con allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, e/ o copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'Ufficio del Registro;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3. elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;

5. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 15 Ottobre di ogni anno. Il Dirigente del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Dirigente comunale al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

#### **Art. 52 - Effetti e benefici dell'iscrizione all'albo**

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a :

- partecipare, con diritto di voto a rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta delle Associazioni di prossima istituzione;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Stornarella ;
- presentare domanda di contributo.

#### **Art. 53 - Revisione – cancellazione dall'albo**

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo.

Tuttavia al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo).

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o partecipato.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data della cancellazione.

#### **Art. 54 - Pubblicità**

Il Comune di Stornarella, attraverso la struttura burocratica del Settore comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio. Inoltre provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

#### **Art. 55 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

L'Assessore delegato provvede a dar notizia ai Cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia.

#### **Articolo 56 - Titolari dei diritti**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:

- ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

- agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
- 2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

#### **Articolo 57- Libere forme associative**

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

#### **Articolo 58 - Partecipazione popolare**

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.46 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

#### **Articolo 59 - Consultazione della popolazione**

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal

regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

#### **Articolo 60 - Diritto di informazione**

1. Il comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

**Titolo VI**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**E DIRITTO D'ACCESSO**  
**TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

---

**Articolo 61 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi**

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
  - disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
  - disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
  - detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

**Articolo 62 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
  - ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
  - ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - ad essere sostituiti da un rappresentante.

**Articolo 63 - Ordine di trattazione delle richieste di atti**

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

**Articolo 64 - Istruttoria pubblica**

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

**Articolo 65 - Tutela della riservatezza**

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

**Articolo 66 - Difensore civico**

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza

dell'azione amministrativa, il comune attribuisce, previa convenzione con la provincia, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale.

1. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
2. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
3. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
4. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
5. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

**Titolo VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

**Articolo 67 - Revisione dello statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

**Articolo 68 - Adozione dei regolamenti**

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

**Articolo 69 - Disciplina transitoria e finale**

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.